

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
MULTISERVICE SUD -
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA APPIA 206

Numero REA: PZ - 124529

Codice fiscale: 01650770769

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e

amministrativi al numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La Cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che essi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'Impresa Cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei lavoratori dell'Impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'Organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei possessori di strumenti finanziari."

L'articolo 5, relativo alla disciplina dell'impresa sociale, viene eliminato dallo statuto sociale;

B) di lasciare inalterato lo statuto della società.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" la copia dello statuto aggiornato. Tanto come viene accertato e proclamato dal Presidente.

C) di conferire all'organo amministrativo tutti i poteri necessari per l'esecuzione del detto deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciotto e minuti quindici (18.15).

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e susseguenti modificazioni la parte, come costituita, rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo gli usi e le forme previste dalla normativa vigente.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo pubblico atto e lo ho letto, in una all'allegato, al costituito che su mia interpellanza lo approva e lo dichiara conforme alla sua volontà. Consta di sette fogli uso bollo scritti in parte con sistema informatico ed in parte di pugno di persona di mia fiducia su facciate ventisei e la presente sin qui. Viene sottoscritto dal costituito e da me notaio alle ore diciotto e minuti venti (18.20)

FIRMATO: MARIO BONA VOGLIA, CLARA VITTORIA NOTAIO SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

STATUTO

della "SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVICE SUD - COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Potenza.

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita una società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVICE SUD - COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa ha sede nel Comune di Potenza, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, con delibere dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso ei sensi dell'art. 2437 c.c..

Art. 3 (Scopo Mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinate secondo il principio della mutualità senza fini di lucro.

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare le finalità, di interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, l'assistenza sociale, l'assistenze sanitaria, il turismo sociale, la tutela ambientale e le formazione;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato quali utenti - partecipino nelle diverse forme, alla attività della cooperativa.

La Cooperative si propone di:

a) educare i soci alla cooperazione ed estendere tali esigenze tra gli abitanti del territorio;

b) stimolare ed incoraggiare la partecipazione degli abitanti del territorio ed iniziative di utilità comune per favorire al massimo il protagonismo nella vita sociale;

c) aderire a Consorzi fra cooperative similari che operino in quartieri o sedi diverse per favorire la diffusione del patrimonio di esperienza ed individuare momenti di servizio e di coordinamento comuni.

La Cooperativa intende svolgere la propria attività prevalentemente con i propri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla

legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

La Cooperativa intende svolgere:

A) le attività previste dall'articolo 1 comma 1 lettere a) e b) della legge 381/91 consistenti nella gestione di servizi nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, può fornire servizi sociali e medici a favore di minori, disabili, anziani, tossicodipendenti, persone svantaggiate e servizi di turismo sociale e servizi connessi. In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, per conto di enti pubblici, anche economici, per enti territoriali, A.S.L., nosocomi e cliniche private e similari:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza ad anziani e disabili, sostegno e riabilitazione da fornirsi presso famiglie e scuole ed altre strutture di accoglienza;
- trasporto disabili;
- servizi per una vita autonoma; consegna farmaci, referti, fisco a domicilio, pasti a domicilio, abbattimento barriere architettoniche, musicoterapia, pony-terapia, segretariato sociale per informazione ed orientamento, sportelli immigrati;
- gestire, in modo organico ed adeguato alle esigenze della persona, delle famiglie, i disabili, gli immigrati, i tossicodipendenti, gli emarginati e i bisognosi in genere;
- assistenza domiciliare agli anziani (ADA);
- assistenza domiciliare ai diversamente abili;
- assistenza ai minori c/o istituti scolastici;
- gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione, di comunità alloggio e case famiglia, di comunità di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- servizio di trasporto e accompagnamento scolastico anche

per soggetti diversamente abili;

- svolgimento delle attività diverse, agricole, industriali, commerciali e servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- attività e servizi nel comparto socio educativo rivolti a minori e a soggetti svantaggiati quali: asili nido e micro nido, scuole dell'infanzia e primarie paritarie private, scuole convenzionate pubbliche, attività di assistenza ed integrazione scolastica di alunni in situazioni di handicap, assistenza domiciliare educativa, servizi prescuola e post-scuola, servizi ricreativi per l'infanzia, ludoteche, comunità alloggio, centri educativi, centri di aggregazione giovanile, servizi educativi di strada, servizi ricreativi per bambini e adolescenti nel tempo extrascolastico o in vacanza, centri informagiovani ed altre attività di interesse educativo giovanile;

La società può altresì partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e l'erogazione dei servizi stessi.

Può avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in servizio civile, previa intesa con il Ministero delle Difesa.

B) la Gestione mense, self service, ristoranti, cucine, bar, pasticcerie, attività di produzione e distribuzione di pasti per mense scolastiche, assistenza mensa scolastica. Gestione di ospedali, case di riposo, residenze socio sanitarie, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati, esercizi di caffè, snack bar, ristoranti free flow e alla carta. Centri di preparazione e produzione pasti, confezionamento pasti, servizio di catering e catering veicolato, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione, consegna e ritiro e riciclaggio di stoviglie in monouso in materiale plastico. Costruzione e ristrutturazione di centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;

C) Servizi tecnici integrati alla promozione e assistenza sociale, attività di front - office e di reception, ausiliario: consegna e ritiro della biancheria, consegna prelievi, ritiro referti, trasporto salme, trasporto prelievi urgenti su chiamata dei reparti associati, accompagnamento pazienti, accoglienza utenti, accoglienza utenti disagiati, supporto amministrativo, supporto segretariale; servizi socio-sanitari ed educativi, assistenza sociale, assistenza sanitaria, turismo sociale, tutela ambientale e formazione; Assumere direttamente da amministrazioni statali, anche autonome, da regione, province, comuni, da enti ecclesiali, da qualsiasi ente pubblico nonché da qualsiasi committente anche privato l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere ovvero affidare i medesimi per la relativa esecuzione a soci o a terzi per il raggiungimento degli scopi prefissati; Svolgere consulenza a terzi per la

progettazione e la gestione delle commesse per l'efficiente

impiego delle risorse finanziarie e per la formazione del management ed il miglioramento dell'organizzazione aziendale; Servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione e gestione ed acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi; servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare. Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa uni con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad un'organizzazione privata o pubblica; con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;

D) Pulizia generale e speciale; pulizie civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizia camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizia e riordino mensa, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente, pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti, servizi di squatteria; Gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati; Servizi di vigilanza, portierato, portineria, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio, servizi di guardaroba, fornitura di sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione, rilevazione gas; Attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime, seconde a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifiche; attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili); gestione di servizi cimiteriali comprendenti: tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, manutenzioni lampade votive, e gestioni di camere ardenti, cura del verde;

E) Gestire e partecipare alla gestione di asili nido, scuole materne, doposcuola, residenze per la gioventù, case dello studente, case di accoglienza, ospedali, cliniche, residenze socio sanitarie e socio assistenziali anche collaborando con gli enti locali e territoriali, istituzioni ecclesiali e con équipes di esperti per l'applicazione di tecniche

	psicopedagogiche e riabilitative moderne; Promuovere,	
	realizzare e gestire impianti ricettivi, per il turismo all'aria aperta, quali parchi, aree verdi attrezzate, campeggi, ostelli, villaggi turistici allo scopo di fare accedere sempre più` vasti strati di popolazione con medio e basso reddito al riposo e alla vacanza; Promuovere e gestire festeggiamenti, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, montaggio e smontaggio di mostre e fiere, organizzare incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere ed ogni altra iniziativa utile alla formazione e alla istruzione dei soci e di chiunque voglia usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa; Costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, costruzione e gestione parcheggi e autorimesse, manutenzione negli aeroporti, organizzazione e gestione di concerti musicali ed espositivi, per un migliore impiego del tempo libero; Gestione parcheggi, esecuzione e manutenzione di aree verdi e aree pubbliche, sfalcio erba, riserbo, giardinaggio; F) Servizio di rilevazione generale delle utenze; lettura contatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione e bollette e cartelle, agenzia di recapito, recapito posta e pacchi, messaggeria, vuotatura e trasporto di cassette postali, affissione, riscossione tributi per affissioni, rilevazioni, notifica atti, gestione riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo, servizio di bollettazione mattatoio comunale, agenzie di viaggi e servizi turistici in genere, sistemazione pratiche archivio uffici pubblici; G) Servizi scolastici e parascolastici, quali l'insegnamento ai corsi di scuola dell'infanzia e primaria, nonché ai bambini affetti da handicap psico-fisico più o meno grave; servizi amministrativi e di segreteria; servizi di acquisizione delle rette mensili ed erogazione dei buoni mensa, di acquisizione della modulistica e documentazione per l'accesso al servizio mensa; attività proprie dei bidelli e di vigilanza sugli scuolabus; Trasporti e traslochi di cose e persone, conduzione scuolabus e accompagnamento alunni gestione, servizi facchinaggio; Gestire e attuare corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e grado, consulenza finanziaria, consulenza al marketing, servizi di promozione immagine, pubblicità, produrre, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte e audiovisive che riguardino particolarmente i problemi dei soci e della comunità; il tutto munendosi delle autorizzazioni eventualmente occorrenti e, con riferimento alle attività di erogazione dei servizi, con la specificazione che la società non ha come scopo l'espletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati, ma soltanto, quella di porre a disposizione di questi ultimi un apparato di strutture e di mezzi, in maniera tale che non venga meno il rapporto di immediatezza tra	

professionista e cliente. La cooperativa può svolgere ogni

altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti il medesimo, con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. I e successive modifiche ed integrazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e bancarie che saranno ritenute necessarie o utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali a favore proprio o di terzi. Essa potrà, inoltre, assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente, e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, creditizie, contributive e fiscali disposte e previste dalla unione europea, dalle regioni o da altri enti pubblici a favore delle società che operano nei settori di attività della società. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla ue, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessate allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svolgimento o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 5 (Requisiti della mutualità prevalente)

La società, quando è cooperativa a mutualità prevalente, si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La società si iscrive nell'albo delle cooperative, presso il quale deposita annualmente i propri bilanci. La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative.

Art. 6 (Capitale sociale – Azioni – Strumenti finanziari)

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore a quello previsto dalla legge.

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore ad Euro 25,00 (Euro venticinque e zero centesimi) nè superiore ad Euro 500,00 (Euro cinquecento e zero centesimi).

I suddetti limiti di partecipazione non si applicano nei casi previsti dalle norme di legge.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli azionari, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel successivo art. 8, contro firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il

socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della

comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

La cooperativa non emette strumenti finanziari.

Art. 7 (Soci cooperatori)

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente, la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. La disciplina del rapporto sociale ha luogo secondo il principio della non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell' ente.

E' in ogni caso vietato di praticare condizioni più favorevoli ai soci cooperatori in considerazione di tale loro qualità.

Il numero dei soci è illimitato e variabile non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cui all'oggetto sociale.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio o in qualità di socio illimitatamente responsabile, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, siano identiche, o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi al numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La Cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e

dei destinatari delle attività sociali, in modo che essi

possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'Impresa Cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei lavoratori dell'Impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'Organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei possessori di strumenti finanziari.

Art. 8 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 36 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato, la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui al precedente art. 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso, delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento, per causa di morte e/o estinzione.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare dal raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata

alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste dal successivo art. 36.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Esclusione del socio)

L'esclusione, quando non avviene di diritto, può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che eserciti - senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo - in proprio o in qualità di socio illimitatamente responsabile, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, siano

identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa

così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 14 (Delibera di esclusione)

Le modalità di esclusione dei soci sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

La delibera di esclusione è comunicata ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

A fronte della deliberazioni esclusione, il socio interessato può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

In tal caso il provvedimento di esclusione nei confronti del socio diviene esecutivo solo a partire dal momento in cui l'assemblea comunica al socio la conferma del provvedimento amministrativo di esclusione, ferma restando la facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste dal successivo art. 36.

Art. 15 (Morte del socio)

Qualora, in caso di morte del socio, gli eredi o legatari siano più di uno, essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 16 (Liquidazione)

La Cooperativa non può rimborsare alcuna somma ai soci all'atto dello scioglimento del rapporto sociale.

Al socio non compete, quindi, il rimborso della quota di capitale sottoscritta e versata, che rimane devoluta al patrimonio sociale.

Art. 17 (Responsabilità dei soci cessati)

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.

1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito dall'ammontare delle azioni sottoscritte dai soci;
- b) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- c) dalla riserva legale;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla remunerazione degli strumenti finanziari nel rispetto dei limiti di legge.

L'Assemblea determina la destinazione degli utili non

assegnati come sopra.

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 155/2006, deve in ogni caso, tenere il libro giornale ed il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2216 e 2217 c.c., nonché redigere e depositare presso il Registro delle Imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'Impresa.

La Cooperativa deve, inoltre, redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperativa Impresa sociale.

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'Impresa sociale.

Art. 21 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissata anche la data della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza, dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non

presenti.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari di debito;
- 3) nomina e revoca l'Organo amministrativo; nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile, nel rispetto dei vincoli di legge;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 21.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è straordinaria quando:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, per le quali sarà sufficiente, in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Le assemblee si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui appresso, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 (Voto)

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti in relazione all'ammontare delle azioni oppure al numero dei loro membri.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'Impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone

indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli

Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici.

Può essere nominato un Amministratore Unico.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia, su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dall'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideo conferenza, alle condizioni indicate al precedente art. 25.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti

costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza, del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche, nei limiti fissati dall'art. 5 che precede.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio Sindacale)

La nomina del collegio sindacale, salvo quanto previsto in materia di s.p.a., è obbligatoria in caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa.

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 34 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Nel caso in cui la cooperativa superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci, i quali dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3, c.c. l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato, i cui membri dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 35 (Clausola arbitrale)

Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina della carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 36 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila e zero centesimi); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di

settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 38 (Scioglimento anticipato e Devoluzione patrimonio finale)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano:

- le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto;
- le norme del codice civile relative alle società cooperative, in quanto compatibili;
- per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti, c.c., le norme delle società per azioni, in quanto compatibili.

FIRMATO: MARIO BONA VOGLIA, CLARA VITTORIA NOTAIO SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

imposta di bollo assolta tramite m.u.i.